## PROTOCOLLO D'INTESA

Per:

# La realizzazione di una rete di assistenza legale a favore delle donne vittime di violenza

## TRA

- Associazione Giraffa Onlus, con sede in Bari, Via Napoli 308, codice fiscale 93193630725, rappresentata dall'Avv. Maria Pia Vigilante, in qualità di legale rappresentante (di seguito denominata associazione);

e

- Il Comitato Per le Pari Opportunità – Ordine degli Avvocati di Bari, in persona della sua presidente Avv. Anna Losurdo (di seguito denominato comitato) le sottoscritte parti:

#### PREMESSO CHE

L' Associazione Giraffa Onlus dal 1997 è impegnata a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne in tutte le sue declinazioni e manifestazioni, gestendo, da prima, un centro di ascolto per donne vittime di maltrattamenti e gestendo attualmente, in convenzione con la Provincia di Bari, il 1522 (cd numero della rete antiviolenza istituito dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità).

Il Comitato per le Pari Opportunità condivide con Giraffa l'idea di perseguire il rispetto dei valori costituzionalmente garantiti e del rispetto di tutti i diritti umani ed è consapevole che il percorso delle donne di uscita dalla violenza necessita anche di una lettura di genere della normativa caso per caso applicabile;

La parti ritengono necessario pertanto stabilire una risposta organica al fenomeno della violenza intrafamiliare e non;

Il presente protocollo risponde ai principii di seguito elencati:

- 1. agevolare la presenza periodica di Avvocati nella struttura associativa perseguendo l'obiettivo di una cadenza quindicinale e, comunque variabile a seconda delle necessità individuate di intesa tra le professioniste, le operatrici e la psicologa che accompagna la vittima nel percorso di elaborazione;
- 2. assicurare il rispetto del segreto professionale e della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 3. assicurare la consulenza e/o l'assistenza legale a favore della vittima ai minimi tariffari, utilizzando in tutti i casì in cui ciò sia possibile l'accesso al patrocinio gratuito a carico dello Stato;
- 4. assicurare la continuità dell'assistenza legale nell'intero percorso di

1

elaborazione con una lettura di genere della normativa vigente (civile e penale);

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

## Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

## Articolo 2

Il presente accordo ha validità biennale

## Art 3

Viene istituita una commissione di coordinamento, composta da due associate di Giraffa e da due componenti del comitato per le pari opportunità. Questi si incontreranno una volta al mese al fine di valutare l'andamento del servizio e gli eventuali correttivi da apportare, impegnandosì a riferire agli organi di appartenenza i risultati delle valutazioni e dei monitoraggi.

## Articolo 4

II Comitato per le Pari Opportunità, reso edotto della necessità segnalata dagli psicologi esperti del settore della necessità di reperire donne che possano assistere le vittime della violenza, si impegna a ricercare tra gli iscritti all'Ordine le professioniste disponibili a prestare i servizi richiesti applicando i minimi tariffari, ovvero usufruendo della normativa sul gratuito patrocinio in tutti i casi in cui ciò sia possibile.

Di tali professioniste verrà redatto un apposito elenco che verrà aggiornato periodicamente a cura della Associazione Giraffa.

Potranno chiedere la iscrizione a detto elenco le Colleghe che:

- 1) siano iscritte all'elenco degli Avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- 2) dimostrino di aver frequentato seminari o altri eventi formativi ai fini della assistenza delle donne vittime di violenza.

### Articolo 5

L'elenco di cui all'articolo che precede verrà conservato dalla Associazione Giraffa che ne garantirà la riservatezza e che non ne diffonderà il contenuto se non per la parte strettamente indispensabile alla realizzazione degli scopi del presente protocollo.

Nell'affidamento degli incarichi alle Avvocate iscritte nell'elenco di cui all'articolo 4, l'associazione Giraffa seguirà il criterio di turnazione.

## Articolo 6

Ove non sia applicabile la disciplina relativa al ricorso al gratuito patrocinio, il pagamento degli onorari avverrà da parte delle vittime entro il limite dei minimi tariffari sopra indicati.

## Articolo 7

La commissione di cui all'art. 3 si impegna a coordinare le professioniste iscritte nell'elenco redatto a norma dell'art. 4 del presente protocollo al fine di raggiungere l'obiettivo di assicurare la presenza periodica di professioniste (con cadenza almeno quindicinale) nella struttura associativa.

L'Associazione, comunque, si impegna a ricontattare la professionista che ha già avuto contatti con la vittima al fine di garantire la continuità nel rapporto cliente-professionista.

#### Articolo 8

Le parti si impegnano a supportare la diffusione dei valori posti a base del presente protocollo attraverso azioni di sistema (convegni, azioni di sensibilizzazione, ricerche, ecc).

### Articolo 9

Le parti garantiscono che l'espletamento delle funzioni attribuite dal presente protocollo ed il necessario scambio di notizie e informazioni verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa posta a tutela della riservatezza dei dati personali e del segreto professionale.

## Articolo 10

Eventuali modifiche al presente protocollo daranno luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti integrativi e/o modificativi.

Bari, lì 25 Novembre 2008

Giraffa Onlus

CPO Ordine Avvocati Bari

reno lossert